CONSIGLIO

RISOLUZIONE

del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

tendente a coordinare l'azione degli Stati membri nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica (IDST)
adottata nella 157ª sessione del Consiglio tenuta il 24 giugno 1971

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro « Politica della ricerca scientifica e tecnica » del Comitato di politica economica a medio termine in applicazione della risoluzione adottata il 31 ottobre 1967,

considerando che, ai fini del progresso economico, scientifico e tecnico, è importante mettere a disposizione di tutti gli interessati, con i mezzi più moderni, la documentazione e i dati scientifici, tecnici, economici e sociali, nelle migliori condizioni di rapidità e di costo ;

considerando che è necessario promuovere gli sforzi tendenti a tale obiettivo e quindi raggiungere un coordinamento delle attività svolte nella Comunità fino a costituire progressivamente una rete europea di documentazione e d'informazione ;

considerando che tale rete potrà essere creata efficacemente soltanto tramite un opportuno coordinamento delle politiche attuate dagli Stati membri in questo campo e che pertanto è opportuno fissare le modalità di tale coordinamento,

HANNO CONVENUTO :

1. Per incoraggiare il progresso in materia d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica e per realizzare gradualmente una rete europea di documentazione e d'informazione, gli Stati membri coordinano la loro attività per quanto riguarda :

a) l'incoraggiamento delle iniziative di qualunque origine miranti alla creazione e allo sviluppo razionale dei sistemi d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica, in modo da costituire una rete europea tramite la loro associazione permanente ;

b) la determinazione delle norme e delle modalità di funzionamento che garantiranno la coesione della rete ;

c) la promozione della formazione degli specialisti e dell'istruzione degli utenti ;

d) la promozione del progresso tecnologico dell'informatica, della documentazione e delle scienze della documentazione.

I centri degli Stati membri accetteranno di far partecipare i centri di altri Stati europei all'elaborazione dei sistemi o, se del caso, a facilitarne l'accesso successivo ai sistemi stessi.

Per quanto riguarda le relazioni e i negoziati con i paesi terzi in materia di informazione e di documentazione scientifica e tecnica, gli Stati membri si tengono regolarmente informati e confrontano i loro atteggiamenti al fine di armonizzarli per quanto possibile senza pregiudizio delle disposizioni dei trattati.

2. Per la realizzazione di un'azione coordinata da parte degli Stati membri, gli orientamenti d'insieme ed eventualmente le posizioni comuni vengono definiti dal Consiglio o dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, su proposta sia della Commissione, sia di uno o più Stati membri.

Quando risulti necessaria un'attività o una spesa della Comunità o dell'insieme degli Stati membri, spetta al Consiglio o ai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio adottare le opportune decisioni.

3. La preparazione dei progetti o di altre azioni derivanti dalle proposte di cui al paragrafo 2 spetta

alla Commissione e al gruppo « Politica della ricerca scientifica e tecnica » del Comitato di politica economica a medio termine.

Per assisterli nello svolgimento di detti compiti e per garantire la concertazione e la gestione corrente, il Comitato di politica economica a medio termine istituirà, nell'ambito del gruppo « Politica della ricerca scientifica e tecnica », un « Comitato dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica » (C.I.D.S.T.).

Tale Comitato è composto dai responsabili dell'elaborazione della politica d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica di ciascuno Stato membro e da rappresentanti della Commissione. Al suo segretariato provvedono i servizi della Commissione.

Qualora una revisione degli organi incaricati di analizzare i problemi e di confrontare le politiche nazionali in materia di ricerca scientifica e di tecnologia venisse a modificare le attribuzioni del gruppo « Politica della ricerca scientifica e tecnica » del Comitato di politica economica a medio termine, spetterà al Consiglio adottare adeguate disposizioni per assicurare l'esecuzione dei compiti ricordati al paragrafo 3 della presente risoluzione.

RISOLUZIONE

del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

relativa alla costituzione di un sistema di documentazione e d'informazione sulla metallurgia (SDIM)
adottata nella 157ª sessione del Consiglio tenuta il 24 giugno 1971

IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro « Politica della ricerca scientifica e tecnica » del Comitato di politica economica a medio termine in applicazione della risoluzione adottata il 31 ottobre 1967,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, tendente a coordinare l'azione degli Stati membri nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica,

considerando che è importante favorire la messa a disposizione di tutti gli interessati, nelle migliori condizioni di rapidità e di costo, dei dati scientifici e tecnici in materia di metallurgia ;

considerando che a tal fine è auspicabile, come primo esperimento nel quadro della concertazione delle politiche nazionali di ISDT e della costituzione di una rete europea in tale settore, costituire un sistema decentrato di cooperazione per la documentazione e l'informazione scientifica e tecnica sulla metallurgia ;

considerando che, tenuto conto delle competenze riconosciute alle Comunità in materia metallurgica dai trattati CECA e CEEA, è opportuno associare a tale sistema il Centro d'informazione e di documentazione (CID) della Commissione,

a) riconoscono l'importanza di creare un sistema di documentazione e d'informazione sulla metallurgia, i cui princìpi e modalità sono esposti in allegato alla presente risoluzione ;

b) approvano la partecipazione dei servizi della Commissione al sistema proposto secondo le modalità di cui in allegato e invitano la Commissione a presentare ogni proposta utile per assicurare la partecipazione dei suoi servizi a detto sistema ;

c) ritengono che la presente risoluzione vada intesa come un primo esperimento nel quadro della concertazione delle politiche di ISDT ;

d) riconoscono che i centri degli Stati membri dovranno accettare di far partecipare a detto sistema i centri di altri Stati europei.